



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO



**Istituzione
dei Consigli Provinciali
dell'Economia**

Legge 18 Aprile 1926, N. 731 - G. U. 10 Maggio 1926, N. 108

PREMIATA TIP. BASTALDI - CUNEO

BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-139

DOPPIO



Istituzione dei Consigli Provinciali dell'Economia

(Legge 18 Aprile 1926, n. 731 - G. U. 10 Maggio 1926, n. 108)

Capo I.

Attribuzioni dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 1. — In ciascuna provincia del Regno è istituito, con sede nel capoluogo, un Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2. — I Consigli provinciali dell'economia rappresentano gli interessi delle attività produttrici nelle rispettive Provincie, e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali economici della Nazione.

Essi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali, per quanto si attiene ai servizi relativi alle dette attività.

Art. 3. — I Consigli provinciali dell'economia esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle

ad essi deferite da leggi e decreti speciali:

1° funzionano da osservatori del locale movimento economico e sociale, raccogliendo ed elaborando notizie e dati riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il lavoro, nonché le condizioni in cui, nella Provincia, si svolgono tali attività; e ciò anche con riguardo ad ogni possibilità di incremento economico e di progresso sociale nella Provincia medesima;

2° formulano proposte al Governo e alle pubbliche amministrazioni, per provvidenze attinenti all'agricoltura, all'industria, al commercio, al lavoro, alla previdenza sociale;

3° propongono regolamenti speciali di carattere provinciale, diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti la agricoltura, l'industria, il commercio, il lavoro, e ciò nei limiti fissati dalle leggi stesse;

4° propongono al Ministero dell'economia nazionale le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero medesimo in relazione con le condizioni locali od esigenze particolari;

5° possono, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale fondare od amministrare, da soli od in concorso con altri enti, istituti di istruzione agraria, industriale, commerciale, ed altre istituzioni, servizi ed aziende nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle classi lavoratrici;

6° promuovono, in genere, iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia;

7° funzionano da organi locali per i servizi della statistica;

8° raccolgono ed elaborano i dati e gli elementi di fatto relativi ai patti collettivi di lavoro;

9° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, alle nomine dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e Consigli di vigilanza e di amministrazione degli istituti ed enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale ovvero altri Ministeri;

10° possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura ed al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;

11° possono essere delegati dal Ministero dell'economia nazionale ed esercitare, in luogo del Ministero stes-

so, la sorveglianza su enti ed istituti;

12° compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia, e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi furono accertati;

13° danno parere sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture, nonchè sulle norme per le fiere e i mercati;

14° adempiono alle attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e Comitati zootecnici ed agli Ispettorati zootecnici, dipendenti da qualunque ente od autonomi;

15° danno parere sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni in conformità delle leggi vigenti in materia;

16° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, all'applicazione delle leggi 15 luglio 1908, numero 392, e 21 giugno 1925, numero 1162;

17° adempiono le attribuzioni fino ad ora demandate alle prefetture ed alle sottoprefetture del Regno, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali;

18° formano mercuriali e listini di prezzi agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio salvo quanto è disposto per i listini delle borse dei valori dalla legislazione speciale in materia;

19° ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;

20° compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ruoli di curatori di fallimento, periti commerciali, industriali ed agrari, stivatori o pesatori pubblici, e formano, a norma di legge, il ruolo dei mediatori;

21° hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;

22° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato, sono obbligate a fornire ai Consigli provinciali della economia le notizie e i dati di cui questi hanno bisogno per adempiere le attribuzioni ad essi demandate dalla legge.

Capo II.

Composizione - Organi - Funzionamento dei Consigli.

Art. 4. — Il Consiglio provinciale dell'economia ha di regola, le seguenti quattro sezioni:

I Sezione: Agricola e forestale

II Sezione: Industriale

III Sezione: Commerciale

IV Sezione: Lavoro e previdenza sociale.

Può inoltre essere istituita, nelle Provincie con notevole traffico marittimo, una Sezione marittima.

Ciascuna Sezione si compone di:

a) membri professionali di diritto;

b) membri rappresentanti rispettivamente le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della Provincia;

c) membri rappresentanti, rispettivamente, le organizzazioni agricole, le organizzazioni degli industriali, dei commercianti, degli impiegati e lavoratori addetti ad aziende agricole, industriali o commerciali.

Art. 5. — Sono membri professionali di diritto, nelle Provincie nelle quali risiedono:

a) per la I Sezione: il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura; il direttore della Scuola di agricoltura o dell'Istituto agrario sperimentale avente sede nella provincia; l'ispettore preposto al ripartimento forestale; l'ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell'Istituto di credito agrario creato con legge speciale, e, nelle provincie di propria giurisdizione, il provveditore alle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato;

b) per la II Sezione: il direttore della Scuola degli ingegneri, o, in mancanza di questa, un direttore di Scuola industriale della provincia; l'ingegnere del Corpo Reale delle miniere, ove esista; l'ingegnere capo del Genio civile; un delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

c) per la III Sezione: un direttore di Istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore

compartimentale delle ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore locale della Regia dogana;

d) per la IV Sezione: l'ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell'emigrazione; un ingegnere dell'Ente nazionale per la provenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante la magistratura del lavoro; un rappresentante del dopo lavoro, e un rappresentante della Cassa nazionale infortuni.

Della Sezione marittima, di cui al precedente articolo 4, ove sarà costituita, faranno parte, quali membri professionali di diritto, il direttore dell'Istituto navale superiore ed in mancanza il direttore dell'Istituto nautico; il comandante del porto; l'ispettore dell'emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato.

Di ciascuna Sezione farà parte, quale membro di diritto, il presidente della deputazione provinciale.

I membri, di cui alla lettera b) dell'art. 4, sono nominati dal Ministro dell'economia nazionale fra le persone designate, in numero doppio, dalle istituzioni ed associazioni della provincia aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia. — L'elenco di tali istituzioni ed associazioni sarà formato, in ogni provincia, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento.

I membri, di cui alla lettera c) dell'art. 4, sono designati, per ciascuna categoria, dal rispettivo sindacato riconosciuto a norma di legge.

Con Decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, sarà provveduto, per ogni provincia:

1° ad assegnare al Consiglio stesso il numero dei membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, ripartendoli fra le singole Sezioni;

2° a determinare le categorie delle persone appartenenti ai vari rami della produzione, di cui alla lettera c) dell'articolo 4;

3° ad attribuire le categorie alle singole sezioni del Consiglio;

4° a determinare il numero dei consiglieri da designarsi separatamente da ciascuna categoria.

Art. 6. — Sono designabili a norma del precedente articolo 5, tutti coloro che possono essere eletti a consigliere provinciale ed appartengano ad uno dei seguenti gruppi, salve le eccezioni di cui al successivo art. 7.

a) laureati in scienze agrarie, in zootecnia, in ingegneria, in chimica o in scienze economiche e commerciali e sociali; licenziati dalle R. Scuole agrarie medie, dalle scuole pratiche di agricoltura o da istituti agrari equipollenti; geometri; licenziati dagli istituti medi industriali o commerciali; licenziati dagli istituti nautici; ragionieri: tutti in quanto facenti parte di un'azienda agricola, industriale o commerciale;

b) proprietari o affittuari di fondi rustici, onfitouti, che paghino nella provincia non meno di annue L. 25 per imposta erariale, sui terreni o per imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

c) esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, pur-

chè iscritti nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia;

d) soci con firma di Società in nome collettivo; accomandatari di società in accomandita; presidenti ed amministratori con firma di Società anonime, purchè le dette Società siano iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);

e) direttori che abbiano facoltà di firmare, da soli o congiuntamente con altri, nonchè institori di sedi o succursali di aziende agrarie, commerciali o industriali, iscritte nel registro delle ditte come alla lettera c);

f) curatori, institori e liquidatori di aziende agrarie, commerciali od industriali di cui alle lettere c) e d), costituite in eredità giacente, ovvero facenti parte di essa;

g) curatori di persone incapaci, che siano proprietari di aziende agrarie, commerciali o industriali, di cui alla lettera c);

h) impiegati delle aziende agrarie, industriali o commerciali, che risiedano nella provincia da almeno 10 anni;

i) mezzadri, coloni parziari, salariati fissi con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella provincia da almeno 10 anni;

l) lavoratori della terra ed operai occupati che risiedano nella provincia da almeno 10 anni.

Art. 7. — Non sono designabili coloro che abbiano con i Consigli provinciali dell'economia legami di dipendenza diretta od indiretta attraverso le istituzioni che i Consigli amministrano, o interessi contrastanti con i Consigli stessi.

Non possono contemporaneamente

far parte del Consiglio provinciale dell'economia i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa Società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita per la stessa Sezione fra i soci di una Società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi impiegati, e fra impiegati di una stessa ditta.

Decade dalle funzioni:

a) chiunque, dopo di esser stato eletto, perda i requisiti per la eleggibilità;

b) il consigliere elettivo, che nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui è tenuto ad intervenire.

La decadenza è pronunziata, con deliberazione motivata, dal Prefetto.

Art. 8. — I membri designati e quelli di nomina ministeriale del Consiglio provinciale dell'economia durano in carica quattro anni. Alla fine di ogni quadriennio essi si rinnovano per intero. Gli uscenti possono essere designati di nuovo o rinominati.

Art. 9. — Ogni altra norma occorrente per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 5 sarà stabilita dal regolamento.

Art. 10. — Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia:

a) il presidente del Consiglio;

- b) il presidente della Giunta;
- e) la Giunta;
- d) il segretario.

Art. 11. — Presidente del Consiglio provinciale dell'economia è il Prefetto della Provincia. Il vice-presidente del Consiglio è nominato dal ministro dell'economia nazionale, fra i componenti del Consiglio stesso, prima che si proceda alla elezione dei presidenti e vice-presidenti delle Sezioni.

La carica di vice-presidente del Consiglio è incompatibile con quella di presidente e di vice-presidente di Sezione.

Il vice-presidente del Consiglio e i presidenti e vice-presidenti di Sezione durano in carica quattro anni.

I presidenti e vice-presidenti di Sezione possono essere rieletti per il quadriennio successivo. In seguito possono essere nuovamente eletti, purché ottengano almeno due terzi dei voti dei componenti delle singole Sezioni.

Il presidente, ed in sua assenza il vice-presidente del Consiglio provinciale dell'economia è il legale rappresentante del Consiglio stesso, e presiede le adunanze. Il vice-presidente si intende delegato all'ordinaria direzione dell'Amministrazione, firma la corrispondenza e tutti gli atti, autentica le firme depositate da commercianti o rilascia certificati in estratto dal registro delle ditte, e relativi ad atti depositati od a deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione che segue in ordine di anzianità.

Art. 12. — La Giunta del Consi-

glio provinciale dell'economia è composta dal vice-presidente del Consiglio e dai presidenti e vice-presidenti delle Sezioni.

Il vice-presidente del Consiglio, è presidente della Giunta.

La Giunta esercita i poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, per tutti i provvedimenti di urgenza.

Spetta alla Giunta ripartire il lavoro fra le Sezioni per ragioni di materia; essa sottopone un oggetto al parere o deliberato di più distinte Sezioni quando la natura dell'oggetto lo consigli o il presidente di una Sezione lo domandi.

Il deliberato di una Sezione, in materia ad essa esclusivamente sottoposta dalla Giunta, ha carattere di voto o deliberato consigliere.

Se i voti o deliberati su oggetti sottoposti all'esame di più Sezioni discordano, spetta alla Giunta decidere, dando ad essi carattere di voti o deliberati consiliari, se essi raccolgono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti la Giunta.

I voti o le conclusioni delle Sezioni, che non ottengano l'approvazione della Giunta, devono, non oltre trenta giorni dal loro deposito presso la segreteria del Consiglio, essere sottoposti all'esame del Consiglio, convocato anche straordinariamente.

Ai voti ed alle deliberazioni in cui il parere delle Sezioni sia stato discorde, dovranno essere allegati il voto ed il parere delle singole Sezioni.

Art. 13. — Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di ma-

teria, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

Il regolamento fisserà quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.

Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:

a) approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;

b) approvare il regolamento intorno del Consiglio;

c) deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 14. — I Consigli provinciali dell'economia possono essere sciolti con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, in seguito a motivato rapporto del prefetto presidente, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una Commissione amministratrice straordinaria, formata dai membri di diritto del Consiglio e presieduta dal prefetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Consiglio e alla Giunta, e dura in carica tre mesi. Per motivi amministrativi, tale durata può essere portata ad un periodo non superiore ad un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 15. — Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni or-

dinarie, una primaverile e l'altra autunnale. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro dell'economia nazionale e per convocazione del Prefetto o per deliberazione della Giunta.

Le sezioni si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti previo accordo col presidente della Giunta.

Il regolamento generale stabilirà il modo di formazione, nel seno di ciascuna Sezione, di Commissioni permanenti ai quali è attribuito di deliberare per affari o compiti particolari.

Gli affari già attribuiti alla competenza dei Comitati forestali provinciali saranno trattati a mezzo di una Commissione costituita in seno della I Sezione, e composta del presidente o in sua vece del vice presidente della Sezione, di due altri membri eletti dalla Sezione nel proprio seno, e dell'ingegnere capo del Genio Civile, dell'Ispettore preposto al ripartimento forestale e del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura. Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori della Commissione stessa, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta. Le deliberazioni della Commissione sono definitive e contro le medesime è ammesso il gravame consentito dalle vigenti disposizioni contro i provvedimenti dei comitati forestali.

Il prefetto presidente e il vice-presidente del Consiglio hanno diritto di assistere alle riunioni di tutte le Sezioni e di prendervi la parola. Il vice-

presidente ha però diritto di voto soltanto in seno alla Sezione alla quale appartiene come consigliere.

La Giunta si riunisce tutte le volte che sia necessario, per determinazione del suo presidente.

Le adunanze del Consiglio e delle Sezioni non sono legali se non vi intervenga la maggioranza del numero dei rispettivi componenti.

Le adunanze della Giunta non sono valide se non vi intervengano i due terzi almeno dei membri che ne fanno parte.

I termini per la convocazione del Consiglio, delle Sezioni e della Giunta, saranno stabiliti nel regolamento interno di ciascun Consiglio, Comunque, quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non può essere inferiore a dieci giorni.

Le sedute del Consiglio e delle Sezioni sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti di índole personale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta.

Art. 16. — Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi, a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio, e tenute ivi esposte una settimana.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse è comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio, può, caso per caso, decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.

CAPO III.

Patrimonio e tributi.

Art. 17. — I Consigli provinciali dell'Economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.

E' però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. E' altresì vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.

Art. 18. — I Consigli provinciali dell'Economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'articolo 3 della presente legge;

c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;

e) dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;

f) dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le Assicurazioni sociali, pari a L. 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.

Sono poi consolidati nella cifra risultante dal bilancio dell'esercizio 1925 e vengono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia, tutti i fondi stanziati dalle singole Amministrazioni provinciali per i servizi compresi nella competenza di detti Consigli.

Fra tali fondi passano, dal bilancio dell'Amministrazione provinciale al bilancio del Consiglio provinciale dell'economia, anche gli stanziamenti facenti carico all'Amministrazione provinciale per il mantenimento di Cattedre ambulanti di agricoltura, di istituti di istruzione e scuole in genere agrarie, industriali, commerciali e di altri istituti ed Enti consorziali in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale o altri Ministeri. Per tali fondi, oltre all'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l'obbligo della continuità e permanenza del consorzio, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè l'obbligo degli aumenti eventuali di contributo, ai sensi delle disposizioni stesse.

Possono altresì essere attribuiti ai Consigli provinciali dell'economia, di volta in volta, singoli fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, ed eventualmente in altri bilanci, in relazione a servizi at-

tribuiti alla competenza del Consigli stessi. All'uopo verrà provveduto mediante Reali decreti promossi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e nei quali saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi predetti.

Inoltre, la concessione di contributi e sussidi a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per iniziative, di carattere provinciale o comunale, inerenti ai servizi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, sarà fatta dal Ministero stesso, nelle rispettive Provincie, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia. Per il tramite di questo avranno luogo le relative erogazioni, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Ministero. Fanno a ciò eccezione le spese per la formazione del bilancio degli istituti governativi e consorziali autonomi con il contributo dello Stato.

I fondi provenienti comunque dai bilanci governativi s'intendono attribuiti con l'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui furono assegnati, in base al capitolo di spesa del bilancio Ministeriale da cui provengono. Essi devono figurare nel bilancio del Consiglio provinciale dell'economia unicamente con siffatta destinazione, e debbono essere gestiti e contabilizzati con esclusivo riguardo alla destinazione stessa.

Art. 19. — I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

I tributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria, secondo le regole ordinarie di competenza.

Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Art. 20. — Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 18, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonché l'aliquota massima dell'imposta.

Ogni anno il Ministro per l'economia nazionale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura della detta imposta che ciascun Consiglio provinciale dell'economia è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio. Essa si applica sui redditi netti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B o C provenienti da attività commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, con esclusione di quelli contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, numero 16. Le modalità per la ripartizione del reddito saranno stabilite nel regolamento.

Quando trattasi di azienda i cui redditi, in virtù di leggi speciali, siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito agli effetti della imposta consigliare sarà quella stessa fatta dai Comuni ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538. Qualora i Comuni interessati ritardassero nel fare la valutazione, i Consigli potranno provvedere direttamente.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale ed agraria, che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che abbian dato luogo a tassazione da parte dei Comuni con la tassa di patente di cui all'art. 6 del citato Regio decreto. In tal caso l'ammontare dell'imposta per ciascuno dei redditi non potrà essere superiore all'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito minimo tassabile col sistema dell'aliquota proporzionale.

In pendenza di eventuali contestazioni relative all'accertamento ed al riparto dei redditi direttamente accertati dai Comuni, rimane sospesa la prescrizione a favore dei contribuenti, senza l'obbligo di alcun atto di interruzione da parte del Consiglio dell'economia interessato.

Art. 21. — I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 18, approvati dalla Giunta, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso alla Giunta del Consiglio dell'economia, entro un mese

dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi iscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli della imposta orariale di cui al precedente articolo, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del terzo ultimo comma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, alla Giunta. Contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti la Giunta si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione della Giunta.

Il Consiglio deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro la decisione del Consiglio è, in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della Provincia.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 22. — I Consigli provinciali dell'economia provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mo-

bile o imposta comunale o tassa di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui al primo comma del presente articolo, corrodato con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

CAPO IV.

Amministrazione.

Art. 23. — L'esercizio finanziario dei Consigli provinciali dell'economia ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24. — Non più tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il maggio i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel rego-

lamento per l'esecuzione della presente legge.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dalla approvazione Ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa, a cura e a spese del Consiglio.

Art. 25. — Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono esser fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma dagli appalti per le opere dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle L. 20.000. Potrà pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10.000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Qualora intervenga il consenso del Ministero per l'economia nazionale potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati.

Art. 26. — Delle spese fatte dai Consigli provinciali dell'economia senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che si abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 27. — Sono soggette alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale, oltre alle deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia specificatamente indicate nella presente legge e in altre leggi o regolamenti, anche quelle che riguardano:

1. il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di cui al precedente articolo;

2. i regolamenti dei Consigli e le piante organiche del personale;

3. la stipulazione dei mutui;

4. le spese che impegnano il bilancio consigliere per più di un esercizio, qualora l'impegno superi il 2 per cento delle spese complessive del precedente esercizio;

5. gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio del Consiglio;

6. i prelevamenti dal fondo di riserva;

7. la erogazione delle somme a calcolo per spese variabili.

Le deliberazioni di cui al n. 1 si intendono approvate se, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato e definitivo di merito.

Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto è di 30 giorni, quando non sia tassativamente prescritto l'esame di altri Dicasteri, oltre quello dell'Economia nazionale, o di corpi consultivi dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso il termine è di 60 giorni.

Lo stesso termine di trenta giorni vale per le altre deliberazioni soggette all'approvazione Ministeriale e non indicate nel presente articolo, allorché non siano espressamente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto l'esame di cui sopra.

CAPO V.

Denuncia e registro delle ditte

Art. 28. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura, è tenuto a farne denuncia ai Consigli dell'economia delle Province, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari di cui al R. Decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi è espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituita o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono es-

sero denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare di volta in volta, la denuncia ad ogni Consiglio dell'economia, nella cui giurisdizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 31.

Art. 29. — In base alle denunce di cui all'art. 28, i Consigli dell'Economia debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori di società, agli effetti dell'art. 11 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle ditte.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al segretario del Consiglio. Per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 30. — In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse di una ditta, e in ogni atto, lettera, pubblicazione ed annuncio che ad essa si riferisca, debbono essere chiaramente indicati il Consiglio provinciale dell'economia presso il quale la ditta stessa è iscritta, ed il numero dell'iscrizione.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno fissate le data dell'entrata in vigore di tale

norma, le modalità di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa.

Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una ammenda non eccedente la L. 500.

Art. 31. — L'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 800.

La falsa denuncia è punita con la ammenda non inferiore a L. 400.

Il presidente del Consiglio è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria, per gli effetti di legge.

Però prima di deferirli all'autorità giudiziaria, il presidente li inviterà a fare, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'invito, la oblazione giudiziale analogamente a quanto dispone la legge comunale o provinciale.

L'oblazione non sarà accettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avrà dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

L'oblazione sarà di L. 10 per il ritardo della presentazione, di L. 50 per l'omissione della denuncia.

Sono esclusi dal beneficio dell'oblazione i casi di falsa denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie è interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza.

Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

CAPO VI.

Uffici e personale.

Art. 32. — Ogni Consiglio provinciale dell'economia ha un segretario ed impiegati di concetto, d'ordine e di servizio, in numero e per qualità rispondente alle proprie esigenze.

Le norme generali per l'assunzione, le promozioni e il trattamento del personale saranno dettate dal regolamento.

La pianta organica degli impiegati e il regolamento del personale sono deliberati dal Consiglio in adunanza plenaria o sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Per l'azione tecnica inerente alle proprie competenze, il Consiglio si varrà degli organi tecnici cui sono preposti i rispettivi membri professionali di diritto.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 33. — Entro il termine d'un mese dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto provvederà alla nomina, in ciascuna Provincia, di un Commissario straordinario per l'amministrazione delle Camere di commercio e del Consiglio agrario provinciale.

Il Commissario provinciale avrà il compito:

a) di far funzionare le Camere di Commercio e il Consiglio agrario, secondo l'ordinamento finora vigente, sino alla costituzione del Consiglio provinciale dell'economia;

b) di promuovere ed adottare i

provvedimenti necessari per la costituzione o il funzionamento entro l'anno 1926, del Consiglio provinciale dell'economia secondo l'ordinamento portato dalla presente legge.

I Commissari straordinari potranno delegare alcune delle loro funzioni, e farsi sostituire, in caso di impedimento o di assenza, da uno o due vice commissari che saranno proposti dai Commissari stessi alla nomina del Ministro per l'economia nazionale.

Nelle Provincie nelle quali esistano più Camere di commercio, i Commissari destineranno sempre un vice-commissario per ciascuna delle Camere esistenti fuori del capoluogo.

A favore dei Commissari potrà essere stabilita, a carico del bilancio delle Camere e del Consiglio agrario provinciale, una indennità giornaliera da determinarsi nello stesso decreto di nomina.

Art. 34. — Fino a che non sia altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli dell'economia, nelle nuove Provincie, le disposizioni del cessato regime austro-ungarico concernenti le Borse, i giudizi arbitrali di Borsa, la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa e lo statuto della borsa di Trieste, approvato dalla Regia Prefettura di Trieste con decreto 15 gennaio 1923.

Art. 35. — I Consigli provinciali dell'economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

S'intenderanno conseguentemente a-

brogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti.

I Comizi agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualità di Enti morali, per il conseguimento, nell'ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913 n. 770.

I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto o la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari o società anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni.

Sarà provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell'economia con altri istituti od Enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge.

Art. 36. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento generale e tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle per l'inquadramento, presso i Consigli provinciali dell'economia, del personale delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, nonché dei Comizi agrari che non si trasformeranno a norma dell'art. 35 ed a coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato.